



*Il Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*” e, in particolare, l’articolo 21 commi 1, 5 e 14 afferenti all’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 601, come modificato dall’art. 7, comma 37, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”, ed in particolare l’articolo 21, comma 6-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione un fondo pari a euro 5.532.195,00, per l’anno 2021, per il recupero dei gap formativi anche conseguenti ai periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, l’articolo 21, comma 6-ter, che destina le risorse di cui al comma 6-bis dello stesso articolo alle scuole del primo ciclo per lo svolgimento di attività didattiche extracurricolari in presenza, nonché l’art. 21, comma 6-quater, che prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis dello stesso articolo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129, concernente il





*Il Ministro dell'Istruzione  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";*

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 30 dicembre 2020 di *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023"*;

VISTE le Linee programmatiche del Ministero dell'Istruzione presentate il 4 maggio 2021;

CONSIDERATO che sul Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG) i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

TENUTO CONTO dell'aggravamento dei divari sociali determinati dall'emergenza sanitaria Covid-19 che ha ampliato le fasce deboli e accentuato i profili di criticità del sistema scolastico nazionale, rendendo, pertanto, urgente l'impegno a mettere in campo risorse, azioni e strumenti volti a potenziare e ampliare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

SENTITE le OO.SS. del Comparto Scuola;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 luglio 2021;

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione per il recupero dei *gap* formativi, anche conseguenti ai periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di gestione, di rendicontazione, di supporto, di monitoraggio e di verifica da parte dell'Amministrazione centrale e delle istituzioni scolastiche singole o in rete.

**Articolo 2  
(Stanziamenti di bilancio e adempimenti amministrativi)**

1. Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'utilizzazione della dotazione finanziaria pari ad euro 5.532.195,00 prevista dall'articolo 21, comma 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 176.





*Il Ministro dell'Istruzione  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2. Le risorse di cui al comma 1 sono stanziate a valere sul capitolo 1283 p.g. 1 “Fondo per il recupero dei *gap* formativi” – capitolo di nuova istituzione – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021 e verrà ripartito sui pertinenti capitoli di cedolino unico afferenti al miglioramento dell’offerta formativa (MOF).

**Articolo 3**

**(Destinazione delle risorse, attività previste)**

1. Le risorse finanziarie, di cui all’articolo 2, pari ad euro 5.532.195,00, sono destinate alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, con lo scopo di realizzare attività didattiche extracurricolari in presenza, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell’attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell’offerta formativa.
2. Sono remunerabili le attività aggiuntive svolte dal personale docente e ATA, secondo la disciplina contrattuale vigente, per la realizzazione delle attività di cui al comma precedente.

**Articolo 4**

**(Criteri e modalità)**

1. Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3, con decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, si provvede a:
  - a) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche delle attività progettuali individuate con avviso pubblico, tenendo conto delle situazioni di maggior svantaggio, così come rilevabili dai dati relativi ai livelli di apprendimento degli allievi;
  - b) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, singole o organizzate in reti, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, garantendone la più ampia partecipazione possibile;
  - c) nominare una o più commissioni composte da personale in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione. Le commissioni valuteranno le candidature attribuendo un punteggio sulla base dei criteri stabiliti e specificati nell’avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.
2. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvede a impegnare ed erogare le risorse, secondo le modalità definite dall’articolo 6 del presente decreto.

**Articolo 5**

**(Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione)**





*Il Ministro dell'Istruzione  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza di tutti gli atti propedeutici e successivi all'assegnazione, all'utilizzo e alla rendicontazione dei fondi di cui all'articolo 2, la Direzione generale competente, individuata – ove necessario – dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, provvede, in area dedicata, alla diffusione e documentazione dei dati relativi all'intervento.

**Articolo 6**

**(Modalità di gestione, finanziamento e rendicontazione delle attività progettuali)**

1. La pubblicazione dell'avviso è promossa dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e la procedura di selezione è gestita attraverso la specifica piattaforma informatica dedicata (MONITOR/PIMER) accessibile tramite il SIDI. La piattaforma consente una gestione uniforme e integrata delle fasi di presentazione del bando, di risposta delle scuole e di valutazione dei relativi progetti.
2. L'Ufficio competente della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvede a dare comunicazione delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche beneficiarie, con contestuale assegnazione sui capitoli pertinenti dei compensi accessori - piano gestionale 5 - del cedolino unico.
3. Le istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, contrattano, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, sulla base delle risorse assegnate. Inoltre, rendicontano le attività svolte sia in termini di bilancio sociale sia di rendiconto finanziario secondo le modalità specificate nell'avviso pubblico di partecipazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi per i controlli di legge.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

*Prof. Patrizio Bianchi*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

*Dott. Daniele Franco*

